

## REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

### Art. 1 Istituzione

E' istituita dal Comune di San Biagio Platani la CONSULTA GIOVANILE, quale organismo permanente avente la funzione di diffondere una maggiore sensibilità nei confronti della condizione giovanile e promuovere la partecipazione giovanile alla vita amministrativa e sociale della comunità.

### Art. 2 Finalità della Consulta

La Consulta è un organo consultivo e propositivo, politicamente neutro, del Consiglio Comunale, al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili.

Le sue finalità sono:

- Favorire la conoscenza delle problematiche legate al mondo giovanile e la partecipazione dei giovani all'organizzazione politica, sociale e culturale del Comune di San Biagio Platani, promuovendo dibattiti, incontri, seminari e attività culturali.
- Elaborare proposte, istanze, suggerimenti che riguardano le tematiche giovanili nei campi della cultura, dell'arte, dello sport, del lavoro, della valorizzazione del territorio, del senso civico e di cittadinanza europea, della difesa e della valorizzazione dell'ambiente, dell'educazione alla pace, della solidarietà e dell'integrazione interculturale, del volontariato, della promozione della salute, della prevenzione del disagio sociale e delle dipendenze.
- Offrire ai giovani un canale di accesso alla vita amministrativa locale, favorendo la loro partecipazione alla vita pubblica.
- Coordinare le attività ed i programmi promossi dai soggetti e dalle associazioni giovanili che agiscono sul territorio.
- Intrattenere rapporti permanenti con le Consulte presenti nei comuni limitrofi e nella Regione Sicilia, anche attraverso l'adozione di iniziative comuni, raccordandosi con le Consulte presenti a livello nazionale e internazionale.

### Art. 3 Adesione

Possono aderire alla Consulta Giovanile i giovani residenti o domiciliati nel Comune di San Biagio Platani, di età compresa tra 16 e i 30 anni (fino al compimento del 31° anno di età). L'adesione è gratuita e avviene tramite compilazione di apposita modulistica reperibile presso gli uffici comunali. La stessa viene approvata una volta verificati i requisiti del richiedente e non è soggetta a rinnovo annuale.

In fase di formazione, le richieste di adesione alla consulta saranno indirizzate al Sindaco; successivamente verranno indirizzate al Presidente della Consulta Giovanile.

### Art. 4 Organi della Consulta Giovanile

Sono organi della Consulta:

- Assemblea Generale
- Presidente e Vicepresidente
- Comitato Esecutivo

#### **Art. 5 Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è l'organo della Consulta che ha il compito di:

- Eleggere Presidente, Vicepresidente, Comitato Esecutivo
- Definire gli obiettivi generali delle attività e deliberare sulla programmazione annuale da presentare all'Amministrazione Comunale
- Formulare pareri e proposte in riferimento alle politiche giovanili
- Deliberare in merito ai provvedimenti che stabiliscono la decadenza di membri della Consulta.

Sono membri dell'Assemblea Generale con diritto di voto:

- I giovani residenti o domiciliati nel Comune di San Biagio Platani, di età compresa tra 16 e i 30 anni (fino al compimento del 31° anno di età)

Sono membri dell'Assemblea Generale senza diritto di voto:

- L'Assessore con delega alle politiche giovanili
- Un Consigliere Comunale di minoranza
- Il responsabile di P.O. relativo al servizio politiche giovanili
- Un rappresentante per ciascun Ente, Associazione, Istituzione, Organizzazione che operi nel territorio comunale in ambito di tematiche giovanili, previa presentazione del proprio atto o statuto associativo.

#### **Art. 6 Il Presidente e il Vicepresidente**

Nel corso della prima seduta, sono eletti rispettivamente, entrambi maggiorenni, Presidente e Vicepresidente coloro i quali abbiano riportato il maggior numero di voti nelle rispettive elezioni. A parità di voti la carica viene assegnata al candidato più anziano.

Il Presidente e il Vicepresidente hanno durata in carica di due anni e possono essere rieletti nelle elezioni successive. Scaduto il mandato, Presidente e Vicepresidente durano in carica ulteriori trenta giorni nei quali si deve addivenire alla nuova elezione.

I suoi compiti sono:

- Definire l'ordine del giorno delle Assemblee
- Convocare, presiedere e moderare le sedute dell'Assemblea
- Curare i rapporti tra Comitato Esecutivo e Assemblea
- Rappresentare la Consulta di fronte agli organi comunali
- Informare l'Assessore alle Politiche Giovanili sull'attività svolta dalla Consulta
- Presentare annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività della Consulta

In sua assenza le funzioni vengono svolte dal Vicepresidente. In assenza di entrambi le loro funzioni sono espletate dal consigliere più anziano del Comitato Esecutivo.

#### **Art. 7 Il Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri eletti con la maggioranza relativa

dei voti dei componenti dell'Assemblea, nel corso della prima seduta. In caso di parità sarà eletto Consigliere il candidato più anziano. Le elezioni del Comitato Esecutivo avvengono separatamente dalle elezioni del Presidente e del Vicepresidente. E' possibile indicare una sola preferenza. I Consiglieri hanno durata in carica due anni e possono essere rieletti nelle elezioni successive.

Il Comitato Esecutivo ha il compito di attuare gli indirizzi e i programmi deliberati dall'Assemblea e ha le seguenti competenze:

- Compilare e aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri dell'Assemblea
- Attuare il programma annuale deliberato dall'Assemblea Generale curandone l'organizzazione e l'esecuzione
- Raccogliere le proposte che arrivano dai membri dell'Assemblea Generale
- Preparare le riunioni dell'Assemblea generale
- Convocare persone esterne alla consulta che ritenga esperte nelle materie all'ordine del giorno
- Proporre azioni per mettere in relazione la Consulta con le altre organizzazioni, associazioni o istituzioni giovanili
- Stendere una relazione sulle attività svolte
- Curare i rapporti con le altre consulte presenti sul territorio.

#### **Art. 8 Incompatibilità**

Le diverse cariche della Consulta Giovanile sono incompatibili tra loro.

Non possono aderire alla Consulta Giovanile: il Sindaco, gli Assessori (escluso l'Assessore con delega alle politiche giovanili), i Consiglieri Comunali (escluso il consigliere di minoranza designato a partecipare all'Assemblea). Questi ultimi comunque non potranno rivestire alcuna carica all'interno della Consulta. In caso di sopravvenuta incompatibilità, questi saranno revocati dall'Assemblea e da eventuali cariche ricoperte all'interno della Consulta.

#### **Art. 9 Convocazione delle sedute dell'Assemblea Generale**

La convocazione della prima seduta è fatta dal Sindaco o dall'Assessore con delega alle politiche giovanili. Nel corso della prima seduta si procederà all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Comitato Esecutivo

Successivamente, la convocazione in via ordinaria è fatta dal Presidente e comunicata ai membri dell'Assemblea, mediante posta elettronica, con almeno 3 giorni di anticipo. L'Assemblea viene anche convocata, in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, quando ne faccia richiesta un terzo dei membri, o su richiesta del Sindaco o dell'Assessore con delega alle politiche giovanili.

La Consulta deve riunirsi in via ordinaria almeno 3 volte all'anno; in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.

#### **Art. 10 Convocazione del Comitato Esecutivo**

Il comitato esecutivo è convocato dal Presidente ordinariamente a cadenza trimestrale e in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto necessario. La convocazione può essere richiesta anche da metà dei suoi componenti.

#### **Art. 11 Sede**

La sede della Consulta è preferibilmente il Comune e viene convocata nella Sala Consiliare dando priorità assoluta alle sedute degli Organismi istituzionali del Comune.

L'utilizzo di altre sedi può essere valutato qualora ritenuto necessario od opportuno in relazione ad esigenze che dovessero sopravvenire.

#### **Art. 12 Validità delle sedute e delle deliberazioni**

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire ad un'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei membri.

Le deliberazioni sono valide allorché vengano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di voto favorevole, la delibera viene trasmessa al Sindaco, all'Assessore con delega alle politiche giovanili, al Presidente del Consiglio Comunale a cura del Presidente della Consulta.

Le deliberazioni non sono comunque vincolanti per gli organi a cui sono indirizzate.

#### **Art. 13 Partecipazione**

Gli organi della Consulta possono chiedere a partecipare ai propri lavori esperti, rappresentanti di associazioni, dipendenti comunali, Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali. Queste figure hanno solo diritto di parola.

#### **Art. 14 Durata**

La Consulta Giovanile è un'associazione permanente.

Il Presidente, il Vicepresidente e i Consiglieri del Comitato Esecutivo restano in carica due anni.

#### **Art. 15 Dimissioni, cessazioni e revoca**

La qualifica di membro della Consulta può venir meno per le seguenti cause:

- Dimissioni volontarie, da comunicarsi tramite dichiarazione scritta al Comitato Esecutivo; la dichiarazione avrà effetto trascorsi quindici giorni dalla presentazione
- Tre assenze, consecutive ed ingiustificate, alle riunioni dell'Assemblea
- Compimento del trentunesimo anno di età
- Sopravvenuta causa di incompatibilità
- Comportamento pregiudizievole per l'immagine o l'attività della Consulta.

L'esclusione di un membro dalla Consulta viene proposta e motivata dal Presidente all'Assemblea e si attua con deliberazione a maggioranza assoluta da parte dei componenti dell'Assemblea; sarà comunicata all'interessato in forma scritta.

#### **Art. 16 Rimozione dalle cariche**

Il mandato del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti del Comitato Esecutivo è elettivo e può essere sottoposto a revoca dall'Assemblea, nel caso in cui ritenga che i componenti del Comitato o il Presidente non operino con correttezza in linea con i principi dello Statuto. In tal caso, i componenti dell'Assemblea possono presentare una mozione di sfiducia, sostenuta da almeno i 2/3 dei componenti della stessa. La mozione sarà messa in votazione in seguito a convocazione di apposita assemblea e sarà deliberata in caso di voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora la dimissione o la revoca interessi il Presidente, sarà cura del Sindaco o dell'Assessore alle politiche giovanili procedere alla convocazione della successiva seduta, nella quale verrà rieletto il nuovo Presidente, il Vice Presidente e i membri del Comitato Esecutivo

Qualora il provvedimento riguardi il Vicepresidente o uno dei componenti del Comitato Esecutivo nella seduta successiva si procederà ad elezione di un nuovo membro.

#### **Art. 17 Aggiornamento dell'Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale può essere aggiornata ad ogni convocazione. L'aggiornamento consiste nell'inserire tra i membri le nuove adesioni e nel provvedere a cassare i dimissionari e quanti hanno perso i requisiti necessari: compimento 31° anno di età, cambiamento residenza o domicilio, assenza immotivata a tre adunanze. L'assessore alle politiche giovanili e il Consigliere comunale di minoranza, decadono al cessare del loro mandato.

#### **Art. 18 Risorse, Contributi e Spese**

Il Comune fornisce alla Consulta i mezzi e il personale a supporto per curare la convocazione della Consulta, tenere i verbali delle sue sedute e fornire la documentazione necessaria al suo funzionamento. La partecipazione alla Consulta non dà diritto ad alcuno compenso o rimborso.

#### **Art. 19 Rapporti con l'Amministrazione Comunale**

L'Amministrazione Comunale può chiedere parere alla Consulta in merito alla gestione e agli investimenti in materia di politiche giovanili e può far pervenire, a richiesta della Consulta, atti e documenti consentiti dalle norme in vigore.

#### **Art. 20 Modificazioni del Regolamento**

Il regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica allo stesso regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto.

#### **Art. 21 Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, compatibili con la natura del presente atto.